

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

Ns. Rif.: 203/23/VD

Milano, 14 settembre 2023

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "AGENTI E MEDIATORI"

Convocazione riunione del 27 settembre 2023

Verbale riunione del 7 settembre 2023

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

e p.c.:

BANCA IFIS	Angelo FERRACCHIATI Marco GALLO Francesca TREVISANATO	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BFF BANK		Massimiliano BELINGHERI (****) Marina CORSI (*)
BPER FACTOR		Vittorio GIUSTINIANI (***)
CREDEMFACTOR	Donato RICCO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
EXPRIVIA		Dario GRECO (**)
FACTORIT	Barbara LESCHANZ	Fabio BOLLINI
GENERALFINANCE	Margherita DE PIERI	Massimo GIANOLLI
MBFACTA	Alessia CASTAGNOLI	Enrico BUZZONI

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

(***). Coordinatore della Commissione Legale

(****) Presidente della Commissione Legale

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza del Gruppo di lavoro in oggetto per **mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 15.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni
3. Esiti incontro con ABI e Assofin del 20 settembre
4. Prosecuzione lavori
5. Varie ed eventuali

Si prega di confermare la partecipazione.

Con l'occasione, si trasmette il verbale della riunione precedente per commenti/osservazioni **entro martedì 26 settembre p.v.**

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri del Gruppo di lavoro. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

*Si ricorda altresì che il presente documento, **riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno**, è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute. E' possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.*

Verbale Gdl Agenti e mediatori del 7 settembre 2023



Data riunione

7 settembre ore 10:00

Luogo

Videoconferenza Teams

Ordine del giorno:

1. Insediamento e obiettivi
2. Nomina del Coordinatore
3. Avvio riflessioni su proposte di riforma D. lgs. n. 141/2010
4. Varie ed eventuali

Presenze

Società	Nome	Cognome
BANCA IFIS	Marco	GALLO
BANCA IFIS	Enrica	NIERO
BANCA IFIS	Francesca	TREVISANATO
CREDEMFACOR	Lina	SANTUCCI
CREDEMFACOR	Rosamaria	VITALE
GENERALFINANCE	Margherita	DE PIERI
MBFACTA	Alessia	CASTAGNOLI
ASSIFACT	Pietro	BARTOLINI
ASSIFACT	Diego	TAVECCHIA

Assifact è impegnata nel rispettare a pieno le leggi antitrust italiane ed europee. Pertanto, i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice etico e del Codice Antitrust che sono stati messi a disposizione precedentemente al momento della nomina e comunque in occasione della riunione. Ciascun partecipante alla riunione è tenuto ad evitare ogni discussione che possa, in via diretta o indiretta, esplicita o implicita, porsi in contrasto con le norme che regolano la concorrenza. A tal fine, è necessario evitare il rilascio e lo scambio di informazioni sensibili, sia in forma orale che scritta, che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le eventuali conversazioni informali prima e dopo l'incontro. Ogni partecipante deve essere consapevole che le suesposte indicazioni hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo e che pertanto è necessario adottare la massima cautela ed evitare di discutere durante la riunione di temi sui quali non si abbia la certezza che siano conformi alla disciplina antitrust. Partecipando alla riunione, i presenti si dichiarano informati di quanto sopra ed esprimono l'accettazione del Codice Antitrust di Assifact, con assunzione di responsabilità per il rispetto delle norme a tutela della concorrenza.

1. Insediamento e obiettivi

A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, attraverso il quale è stata riformata la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sono emerse criticità nell'attuazione concreta della normativa, anche in relazione ai profondi mutamenti nel mercato dell'intermediazione creditizia, in particolar modo per quanto riguarda la nascita di nuovi prodotti di finanziamento, nuovi soggetti finanziatori e, ancora, per l'avvento del fintech nel settore.

L'OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi) è da tempo parte attiva nell'ambito di un dialogo con le Istituzioni e Autorità competenti, nel quale si è evidenziata la necessità di adeguare la normativa di riferimento alle nuove esigenze degli intermediari del credito e, più in generale, del mercato di riferimento.

In questo contesto, l'OAM ha invitato le Associazioni partecipanti (fra cui Assifact) a fornire un proprio sintetico contributo, indicando le proposte di riforma del citato decreto legislativo ritenute necessarie e di supporto per il settore.

Al fine di supportare, in questa fase, l'Associazione nella formulazione del proprio contributo e, successivamente, monitorare gli eventuali sviluppi normativi in materia, è stato costituito il presente Gdl a cui sono stati invitati a partecipare esponenti della Commissione Controlli interni e della Commissione Legale di Assifact.

2. Nomina del Coordinatore

Enrica Niero è nominata all'unanimità coordinatore del Gdl.

3. Avvio riflessioni su proposte di riforma D. lgs. n. 141/2010

Il ricorso ad agenti e mediatori creditizi è storicamente stato infrequente da parte delle società di factoring, che tipicamente privilegiano il contatto diretto o attraverso la rete bancaria. In questa approssimazione, il settore è toccato marginalmente dalle norme in esame, anche se taluni associati fanno ricorso più o meno esteso all'attività di tali soggetti.

Di particolare rilevanza appare il ruolo dei debitori ceduti che effettuano segnalazione dei propri cedenti, che generano una quota rilevante del mercato complessivo anche nella forma di accordi strutturati (reverse factoring e confirming).

In questo contesto, Assifact ha formulato tempo addietro una richiesta di parere all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) in relazione a due casistiche rientranti nel contesto dell'operatività delle società di factoring che, alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto 141/2010 in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi e delle recenti note di chiarimento emanate dal MEF – Dipartimento del Tesoro (Prot. DT 85076 – 30/10/2012 e DT 100578 – 21/12/2012) in ordine alla riconduzione della generica attività di "segnalazione" al perimetro delle attività disciplinate dal Titolo VI-bis, necessitavano di specifico approfondimento.

Il quesito trattava in particolare delle convenzioni stipulate con:

1. i grandi debitori per le segnalazioni dei nominativi dei fornitori (potenziali clienti cedenti della società di factoring) finalizzate a facilitare l'accesso dell'impresa fornitrice al contratto di factoring (anche con eventuale

riconoscimento del credito e accettazione a priori della cessione) e ottenere migliori condizioni per le tempistiche di pagamento (anche con eventuale stipula con il factor di un contratto di dilazione di pagamento);
2. i confidi per le segnalazioni dei nominativi dei propri associati finalizzate a favorire l'accesso degli associati al contratto di factoring.

L'OAM ha fornito un riscontro al quesito posto, in allegato per pronto riferimento, confermando per entrambe le casistiche proposte l'esclusione dall'ipotesi di attività di mediazione creditizia.

Si ritiene necessario assicurare che le modifiche normative in esame non comportino una variazione dell'orientamento.

In questa prospettiva, si ritiene utile verificare con l'OAM se la revisione della disciplina effettivamente toccherà, e in che modo, i presupposti giuridici su cui è basato tale orientamento.

Sul tema delle piattaforme e del fintech, in generale, Assifact ha da tempo adottato la seguente posizione (cfr. [Evoluzione e prospettive del factoring nell'era del FinTech](#)):

Il mondo delle piattaforme online dedicate alle soluzioni di capitale circolante per le imprese appare assai eterogeneo. Sebbene non sia possibile, né opportuno in questa fase, scendere nel dettaglio di ciascuno dei business models individuati nei capitoli 2 e 3, si ritiene di poter identificare alcuni modelli di riferimento, e nello specifico:

a. *I soggetti che acquistano i crediti in nome proprio tramite una propria piattaforma di Invoice FinTech*

Tutti i soggetti che acquistano crediti devono sottostare alle regole richiamate nel paragrafo precedente per i partecipanti alla piattaforma in qualità di investitori, anche quando utilizzano una piattaforma di Invoice FinTech per snellire il processo di acquisto dei crediti commerciali, secondo il modello del digital factoring indicato al capitolo 2. Sotto questo profilo non si ritiene che possa incidere neppure l'eventuale cartolarizzazione dei crediti acquistati.

b. *I soggetti che operano come fornitori di servizi tecnologici direttamente alle istituzioni finanziarie*

I soggetti che prestano servizi tecnologici direttamente alle istituzioni finanziarie dovrebbero essere classificati come meri fornitori delle stesse e pertanto non dovrebbero essere assoggettati a specifiche regolamentazioni. In questo caso, la piattaforma è normalmente utilizzata in favore dei clienti dell'istituzione, configurando una mera "digitalizzazione" del servizio offerto da quest'ultima.

c. *I soggetti che si offrono sul mercato come soluzioni per l'incontro di domanda e offerta di crediti commerciali tramite piattaforme di invoice auction*

d. *I soggetti che offrono un servizio di comparazione di offerte commerciali di operatori abilitati per l'acquisto dei crediti commerciali*

I soggetti che offrono un servizio di supporto alla compravendita di crediti commerciali fra il pubblico dei venditori (le imprese) e il pubblico dei compratori (gli investitori), ovvero i soggetti che offrono servizi di comparazione fra le offerte formulate da diversi investitori, mettono senza dubbio in relazione degli investitori con la potenziale clientela per la concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (nel caso di specie, factoring o comunque anticipo su crediti).

Spesso, tali soggetti svolgono anche una prima valutazione della clientela attraverso modelli di scoring o algoritmi propri o forniti da altri soggetti.

Tale attività, quando pone in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, deve ritenersi riservata ai mediatori creditizi ai sensi dell'art. 128-sexies del TUB, che recita:

«1. È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. [...]».

Tale orientamento appare rafforzato dall'esistenza, sul mercato, di iniziative analoghe nel settore dei mutui e dei prestiti personali.

Il problema della riserva di attività (e quindi di disciplina applicabile) sollevato dai providers di piattaforme di Invoice FinTech, però, non si pone solo con riguardo all'attività di concessione di finanziamenti, ma anche con riguardo all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. In particolare, tale problema si pone quando la piattaforma di Invoice FinTech raccoglie dagli investitori i fondi destinati all'acquisizione dei crediti.

Il tema è già stato affrontato con riferimento alle piattaforme di social lending (o lending based crowdfunding), le quali sono state oggetto di uno specifico intervento di Banca d'Italia nel quale l'Istituto di vigilanza ha rammentato che l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata non solo ai soggetti che accedono alla piattaforma per raccogliere fondi (cc.dd. prestatori) (cfr. par. 5.2), ma anche ai gestori dei portali online.

La stessa Banca d'Italia, premettendo che l'eterogeneità dei servizi offerti non consente di intervenire con una regolamentazione ad hoc, ha sottolineato che:

«[...] per quanto riguarda i gestori, non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:

— la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB autorizzati a prestare servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del TUB;

— la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati».

Conseguentemente, gli operatori che gestiscono piattaforme online di social lending hanno sovente richiesto l'autorizzazione ad operare come Istituti di pagamento al fine di controllare direttamente i flussi di denaro rivenienti dalla propria attività^[1].

Peraltro, giova ricordare che tali soggetti sono altresì abilitati, in deroga alla riserva di attività, a concedere finanziamenti alle condizioni richiamate dalle relative Disposizioni di vigilanza^[2]:

«Gli istituti possono concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento indicati ai punti 4, 5 e 7 dell'articolo 1, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il finanziamento è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento;

b) il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito;

c) il finanziamento non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell'esecuzione di un'operazione di pagamento;

d) a fronte del rischio di credito derivante da tali finanziamenti, gli istituti sono tenuti a mantenere la dotazione patrimoniale minima stabilita nel Capitolo V (pari al 6%, Ndr.)».

Di per sé, tuttavia, l'acquisto e l'anticipo di crediti commerciali non sembrano possedere il requisito di accessorialità e di esclusiva relazione all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Infatti, la linea di credito può essere concessa da tali soggetti esclusivamente ai fini dell'esecuzione di ordini di pagamento a valere sul conto dell'utilizzatore di servizi di pagamento, requisito che non pare sposarsi con l'attività di acquisto di crediti

commerciali. Pertanto si ritiene che l'istituto di pagamento possa operare come fornitore della piattaforma digitale e gestore dei pagamenti relativi all'operatività di compravendita dei crediti fra cessionari^[3] e cedenti^[4], ma non direttamente come cessionario.

Le summenzionate riflessioni si basano sul principio che, nel momento in cui un soggetto si pone in maniera professionale in un determinato ambito (nel nostro caso, l'acquisto di crediti commerciali o la messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma), esso debba essere assoggettato alle regole previste per tale ambito.

^[1]Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Fabio Panetta, 29 novembre 2017, cit.

^[2]Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica.

^[3]Nell'Invoice FinTech noti anche come investitori.

^[4]Nell'Invoice FinTech noti anche come prenditori di fondi, nonostante nell'Invoice FinTech essi non possono essere qualificati come soggetti che effettuano raccolta del risparmio tra il pubblico, perché non acquisiscono fondi con obbligo di rimborso (cfr. par. 5.2).

Nel corso della discussione, si richiama almeno un caso in cui una piattaforma di invoice trading ha chiesto e ottenuto l'iscrizione nei registri OAM in quanto le attività di invoice trading svolte risultano sostanzialmente ammesse nell'ambito dell'operatività dei mediatori creditizi, sia sotto il profilo dell'agevolazione delle imprese nell'ottenimento di un finanziamento mediante cessione del credito, sia sotto il profilo della "messa in contatto" dell'impresa cliente con un soggetto cessionario, sostanzialmente riconducibile ad un finanziatore. Si sottolinea come in taluni casi le piattaforme di invoice trading ritengano di escludere l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo OAM in funzione della natura propria e dei propri cessionari. Inoltre, si registrano taluni operatori che, ritenendo anch'essi di escludere l'obbligatorietà dell'iscrizione OAM, configurano contrattualmente la propria attività come appalto di servizi, valorizzando talora profili consulenziali, talora aspetti di mero marketing. Si ritiene utile approfondire il tema in occasione di una prossima riunione.

In linea generale, appare oggi assente, all'interno della normativa bancaria, una definizione di attività di "segnalazione". Nelle more di tale definizione, gli intermediari fanno riferimento alla definizione fornita da Consob, in altro contesto (TUF), nel 2002 e, nel relazionarsi con le piattaforme che svolgono attività riconducibili a tale quadro, seguono una impostazione di particolare rigore (seguendo, sotto questo profilo, gli orientamenti sinora espressi dal MEF e dall'OAM) che tiene conto della sostanza dell'attività svolta (i.e. sostanzialmente di intermediazione finanziaria) indipendentemente dai profili formali.

Si ritiene che l'attività di una piattaforma che svolga una mera funzione pubblicitaria, mettendo in evidenza il nome e i contatti del factor, ma senza svolgere un ruolo attivo del mettere in contatto quest'ultimo e il cliente, il quale provvede autonomamente all'eventuale contatto, possa non configurare attività di mediazione, ancorché – come sopra espresso – non sussistono ad oggi indicazioni specifiche da parte del legislatore.

In sintesi, il Gdl ritiene opportuno, in questa prima approssimazione:

- Assicurare che non vi siano modifiche nell'orientamento relativamente alle segnalazioni dei debitori ceduti;
- Valutare l'opportunità di proporre ad OAM una precisazione della definizione di "segnalazione" che configura attività di mediazione, in particolare con riferimento all'attività svolta dalle piattaforme fintech e avendo riguardo a non minare i presupposti giuridici dell'orientamento di cui al punto precedente.

Si rimanda agli approfondimenti individuali su questi temi in vista della prossima riunione.

4. Varie ed eventuali

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 27 settembre alle 15:00.

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.20.

Follow up

- Convocare prossima riunione Gdl Agenti e mediatori per mercoledì 27 settembre alle 15.00 > Staff Assifact
- Approfondimenti individuali sul tema della segnalazione con riferimento al debitore ceduto e alle piattaforme fintech > Gdl

Materiali

I materiali allegati al verbale, incluso il foglio presenze, sono disponibili nell'Area Riservata del sito associativo nella pagina della riunione e accessibili, previa autenticazione, anche cliccando sui seguenti link:

- [Convocazione](#)
- [Comunicazione OAM 29/22 - Chiarimenti in merito al funzionamento delle piattaforme on-line che offrono servizi di preventivazione e/o comparazione di opzioni di finanziamento](#)
- [CT 02/13 - Approfondimento in tema di attività cd di segnalazione e factoring](#)
- [Consob - Comunicazione n. DIN/2049119 del 15-7-2002 - Attività di segnalazione svolta per conto di intermediari autorizzati da parte di soggetti non iscritti all'albo dei promotori finanziari](#)
- [Nota MEF 2012 - Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni - Attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.](#)